

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO
DELLE OPERAZIONI E DEI SERVIZI PORTUALI NEL PORTO DI TRIESTE
I N D I C E

Art. 1	Definizioni	2
Art. 2	Ambito di applicazione	3
Art. 3	Impresa portuale concessionaria (terminalista)	3
Art. 4	Affidamento in appalto	3
Art. 5	Garanzie	4
Art. 6	Ciclo Operativo	5
Art. 7	Presentazione delle domande Requisiti del soggetto che svolge le operazioni portuali	6
Art. 8	Canoni e cauzioni	8
Art. 9	Rilascio delle autorizzazioni	9
Art. 10	Disciplina transitoria per le attività di deposito e di magazzinaggio.....	10
Art. 11	Individuazione dei servizi portuali	10
Art. 12	Presentazione delle domande	11
Art. 13	Rilascio delle autorizzazioni	12
Art. 14	Canoni e cauzioni	13
Art. 15	Autoproduzione	13
Art. 16	Obblighi di informazione	14
Art. 17	Numero massimo delle autorizzazioni	14
Art. 18	Sospensione e revoca delle autorizzazioni	15
Art. 19	Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente	15
Art. 20	Formazione obbligatoria	15
Art. 21	Concorrenza	16
Art. 22	Tariffe	16
Art. 23	Controllo delle attività regolamentate	16
Art. 24	Sanzioni	16

Regolamento per l'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Trieste

Art. 1 Definizioni

Legge: la legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modifiche e integrazioni.

Delimitazione Territoriale: l'ambito portuale nel quale trova applicazione il presente Regolamento è quello rientrante nella circoscrizione territoriale individuata dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione, con decreto di data 6 aprile 1994, destinato allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali relativi a movimentazione e stoccaggio contenitori, merci convenzionali compresi traghetti merci e misti, rinfuse solide e liquide.

Operazioni Portuali: il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito della delimitazione territoriale portuale, dalle imprese autorizzate.

Ciclo delle operazioni portuali (di seguito nel testo anche "*ciclo operativo*"): l'insieme delle operazioni portuali rese in ambito portuale dalle imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16, comma 3, della Legge, ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalità di trasporto e viceversa (art. 2 D.M. del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 132 del 6 febbraio 2001).

Servizi Portuali: le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali (art. 2 comma 1 D.M. 132 del 6 febbraio 2001).

Impresa portuale concessionaria (di seguito anche "*terminalista portuale*"): l'impresa portuale di cui all'art. 18 della Legge, che espleta, organizza e gestisce direttamente, in virtù della titolarità di una concessione demaniale marittima di aree e banchine marittime, l'insieme delle operazioni e dei servizi portuali afferenti al "ciclo delle operazioni portuali", come sopra definito.

Impresa portuale: il soggetto che, nell'ambito portuale ed in virtù di una specifica autorizzazione, svolge, ai sensi dell'art.16 della Legge, delle operazioni portuali.

Impresa di servizi portuali: il soggetto che, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto concessorio, è autorizzato in ambito portuale allo svolgimento di uno o più servizi portuali da rendersi su richiesta delle Imprese portuali.

Autorizzazione:

1. l'atto rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale (di seguito, nel testo, anche Autorità di Sistema Portuale), in conformità delle disposizioni di cui all'art.16 della Legge, alle imprese portuali per lo svolgimento delle operazioni portuali, per conto proprio e di terzi;
2. l'atto rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale al vettore marittimo o impresa di navigazione o noleggiatore, per lo svolgimento in ambito portuale delle operazioni portuali in autoproduzione, ai sensi del decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 31 marzo 1995 n. 585 e della circolare dello stesso Ministero 21 dicembre 2000 n. 2672;
3. l'atto, rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale alle imprese per lo svolgimento di servizi portuali, così come individuati nel presente Regolamento e forniti, a richiesta delle imprese autorizzate allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali;
4. l'atto, rilasciato dall'Autorità di Sistema Portuale, che autorizza l'impresa portuale concessionaria richiedente ad affidare ad altre imprese autorizzate ex art.16 della Legge l'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo delle operazioni portuali (art.18, comma 7) in regime di appalto;

Impianto portuale (di seguito nel testo anche "*terminale portuale*"): il luogo dove avviene l'interfaccia nave-porto e/o dove l'impresa portuale concessionaria svolge il proprio ciclo delle operazioni portuali.

Art. 2 Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione delle operazioni e dei servizi portuali, nelle aree della circoscrizione territoriale del Porto di Trieste come sopra definite, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali e comunitarie.

Capo I - OPERAZIONI PORTUALI

Art. 3 Impresa portuale concessionaria (terminalista)

1. L'Impresa portuale concessionaria di aree demaniali comprensive di ormeggi operativi (impianto portuale) svolge le operazioni portuali ed i servizi portuali afferenti al "ciclo delle operazioni portuali", come successivamente stabiliti, con propria autonomia organizzativa e diretta responsabilità nei confronti dei terzi e dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

2. Lo svolgimento del predetto "ciclo" deve assicurare il rispetto del programma di attività (programma operativo, piano d'investimenti) presentato dall'impresa concessionaria e periodicamente aggiornato e verificato, segnatamente, per quanto riguarda la movimentazione via mare della merce o di altro materiale tramite vettore marittimo.

3. Le imprese "terminaliste", ferme restando le responsabilità e gli obblighi dalle stesse assunti a norma dell'art. 18 della legge n. 84/1994 in sede di rilascio della concessione, possono avvalersi di altre imprese autorizzate ex art.16 della citata legge 84/1994 ad espletare operazioni e servizi portuali, secondo quanto previsto al successivo art. 4.

4. Il divieto a svolgere attività portuali per la medesima tipologia merceologica in spazi diversi da quelli assegnati in concessione, imposto alle imprese concessionarie dall'art.18, comma 7, della legge 84/1994, è esteso alle imprese portuali autorizzate ex art.16 L. 84/1994, che esercitano direttamente o indirettamente il controllo di imprese di cui all'art. 18 della legge 84/1994.

5. Nel caso di attività operativa che ecceda la capacità di un terminale o che non possa essere svolta nelle aree concesse allo stesso terminalista, l'Autorità di Sistema Portuale può autorizzare temporaneamente che la predetta attività sia svolta dal concessionario e/o da impresa autorizzata affidataria in altre aree operative disponibili, comprese quelle assentite in concessione ad altro terminalista, che risultino non impegnate nel periodo richiesto e qualora le operazioni non interferiscano con l'attività del terminalista. Spetta prioritariamente al terminalista ospitante l'espletamento delle attività commissionate, fatta salva l'idoneità tecnico/organizzativa dello stesso. Altrimenti, il terminalista ospitante determina la tariffa per l'uso temporaneo delle aree in concessione, con riferimento alle tabelle annuali dei canoni disposte dall'Autorità di Sistema Portuale, comunicandola all'Autorità di Sistema Portuale medesima e concorda con l'impresa portuale eventuali costi di servizi effettivamente resi, promuovendo la riunione di coordinamento ex art. 26, del D. Lgs. n. 81/08.

Art. 4 Affidamento in appalto

1. Le imprese terminaliste possono avvalersi, a norma dell'art. 18, comma 7, della legge n. 84/1994, di altre imprese autorizzate ex art. 16 della Legge predetta per espletare operazioni portuali alle seguenti condizioni:

a) Le imprese terminaliste devono ottenere l'autorizzazione di cui all'art. 1, punto 4, del presente Regolamento; tale autorizzazione può riguardare solamente alcune attività del ciclo delle operazioni portuali, pertanto il terminalista non può affidare in appalto l'intero ciclo operativo.

b) L'oggetto dell'appalto deve essere basato su un rapporto contrattuale di durata non inferiore ad 1 (uno) anno, fatta salva la facoltà di recesso in caso di inadempienza dell'impresa autorizzata. In ogni caso le situazioni che possono dare luogo al recesso devono essere preventivamente comunicate all'Autorità di

Sistema Portuale ai fini della tutela della regolarità dell'appalto. Si può derogare alla durata minima di un anno nel caso di appalto riferito a traffici stagionali o ad uno specifico contratto di trasporto.

c) Il contratto di appalto deve indicare il valore economico delle attività affidate all'impresa appaltatrice; le stesse attività non possono costituire oggetto di altro affidamento per la durata prevista del contratto;

d) Il soggetto al quale viene affidato l'appalto deve avere in proprietà, in *leasing* o in locazione i macchinari o i mezzi meccanici necessari per lo svolgimento delle operazioni appaltate, per un periodo non inferiore ad un anno; si può derogare a tale durata minima nel caso di appalto riferito a traffici stagionali o ad uno specifico contratto di trasporto, fermo restando il carattere di esclusività del contratto di locazione;

e) Le imprese autorizzate ai sensi dell'art. 16 devono avvalersi per l'espletamento della propria attività di personale dipendente proprio (o soci lavoratori), fermo restando quanto previsto dalla regolamentazione relativa alla disciplina del lavoro temporaneo da parte dell'impresa autorizzata ai sensi dell'art.17 della Legge n. 84/1994;

f) L'inosservanza delle previsioni contenute nel presente articolo, con particolare riferimento al divieto di appalto di manodopera, viene sanzionata, previa diffida, con la revoca dell'autorizzazione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione sarà valutata la congruità del valore economico dell'appalto, tenuto conto della durata del periodo contrattuale e della complessità dell'organizzazione del servizio appaltato. A tal fine, su richiesta dell'Autorità di Sistema Portuale, saranno fornite le idonee informazioni per formulare valutazioni di congruità. Tali informazioni potranno riguardare una stima del numero di lavoratori effettivamente impiegati ed i mezzi utilizzati.

2. Le imprese concessionarie possono avvalersi di imprese autorizzate ad espletare servizi portuali, così come previsti dall'art. 11 del presente Regolamento; in tale caso, ne danno tempestiva comunicazione all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Art. 5 Garanzie

I terminalisti portuali, prima del rilascio/rinnovo dell'atto formale di concessione demaniale, dovranno presentare garanzia fideiussoria sul programma operativo proposto, nella misura, indicata preventivamente dall'Autorità di Sistema Portuale, che copra il gettito previsto dalla tassa sulle merci sbarcate ed imbarcate, di cui all'art. 28, comma 6, della Legge.

In fase di prima applicazione del presente Regolamento, la misura unitaria stabilita dall'Amministrazione per il calcolo della garanzia fideiussoria risulta la seguente:

- a) movimentazione in teu pari a 1,75 €/teu
- b) movimentazione in tonn. pari a 0,20 €/tonn.
- c) movimentazione in camion pari a 3,50 €/camion

(La predetta misura è soggetta a verifica periodica, sentita la Commissione Consultiva Locale.)

L'ammontare da escutere dalla polizza fideiussoria in caso di mancato pagamento diretto da parte del terminalista interessato, verrà determinato anche in ragione del minor introito registrato dall'Autorità di Sistema Portuale, per effetto della riduzione del traffico, sulle tasse portuali (merci) e di ancoraggio vigenti nel Porto di Trieste nell'anno di riferimento ed il cui introito spetti all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale in base alle norme di legge vigenti.

La garanzia viene prestata a favore dell'Autorità Portuale di Sistema Portuale irrevocabilmente e senza condizioni, con riferimento specifico alla movimentazione annuale, per operazioni di sbarco/imbarco, svolte nel proprio terminale.

Nel caso in cui la movimentazione via mare del terminale sia inferiore all'80% rispetto a quella prefissata nel Programma operativo per l'anno di riferimento, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale procederà all'escussione della polizza fideiussoria nella stessa misura percentuale di decremento del traffico programmato, salvo comprovato e giustificato motivo dell'inadempimento, che comunque deve riguardare obiettive situazioni esterne al terminalista stesso.

Il fideiussore si costituisce garante nel caso in cui il concessionario non provveda alla corresponsione del danno arrecato all'Autorità di Sistema Portuale.

L'escussione potrà essere esercitata, previa formale istruttoria e sentite le deduzioni del concessionario, soltanto a seguito di un provvedimento esecutivo del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale.

Ai terminalisti che temporaneamente non hanno una propria attività di sbarco/imbarco nel terminale assentito in concessione, preventivamente comunicata all'Autorità di Sistema Portuale che ne recepisce la condizione momentanea, non si applicano le previsioni di cui al presente articolo.

Art. 6 Ciclo Operativo

Le operazioni portuali che caratterizzano il "ciclo operativo" e che sono svolte all'interno dei terminali portuali sono le seguenti:

1. Sbarco diretto: distivaggio/derizzaggio a bordo della nave; movimentazione verticale e orizzontale per il trasferimento diretto della merce da stiva della nave a veicolo stradale o ferroviario; caricazione/stivaggio della merce sul veicolo.
2. Sbarco via deposito: distivaggio/derizzaggio a bordo della nave; movimentazione verticale e orizzontale per il trasferimento diretto della merce da stiva della nave fino al capannone/piazzale del terminale; immissione e stivaggio della merce a deposito; distivaggio ed estrazione dal deposito e stivaggio (caricazione) sul veicolo stradale o ferroviario.
3. Imbarco diretto: distivaggio della merce sul veicolo; movimentazione orizzontale e verticale per il trasferimento diretto della merce da veicolo stradale o ferroviario fino a stiva della nave; stivaggio/rizzaggio della merce a bordo della nave.
4. Imbarco via deposito: distivaggio e scarico della merce dal veicolo stradale o ferroviario e l'immissione a capannone/piazzale di calata, incluso lo stivaggio a deposito; distivaggio ed estrazione della merce dal deposito; movimentazione orizzontale e verticale per il trasferimento della merce dal capannone/piazzale fino alla stiva della nave; stivaggio/rizzaggio della merce a bordo della nave.

Ciò premesso in termini generali, anche ai fini della determinazione delle attività da affidare alle imprese portuali ex art. 18, comma 7, della legge 84/94, si identificano le seguenti attività particolari:

5. Ciclo operativo per i contenitori (lo-lo):

- a) rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio dei contenitori a bordo- nave e a terra, anche mediante l'uso di gabbia porta persone;
- b) movimentazione verticale per lo sbarco e/o l'imbarco, da/a stiva della nave;
- c) conduzione di mezzi di trasferimento da sottobordo a piazzale e viceversa e/o tra parco ferroviario e piazzale e viceversa, e/o tra nave e parco ferroviario e viceversa (incluso utilizzo dei video-terminali);
- d) movimentazione a piazzale per carico/scarico di veicoli stradali, ferroviari e navetta, mediante mezzi di sollevamento (*transtainer, reach-staker, front-loader, forklift*, ecc.).

6. Ciclo operativo per navi traghetto, ro-ro e ferry:

- a) rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio a bordo nave dei rimorchi, semirimorchi, completi e di tutti i veicoli in genere;
- b) sbarco e/o imbarco mediante traino e/o guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, rimorchi, ecc., da stiva a piazzale del terminale o viceversa, esclusa la movimentazione delle autovetture da parte dei rispettivi proprietari e dei veicoli pesanti da parte dei rispettivi autisti;
- c) movimentazione a piazzale per carico/scarico a/da carro ferroviario di *semitrailers*, casse mobili, ecc., mediante, *transtainer, reach-staker, front-loader* o mezzi di sollevamento similari;
- d) movimentazione mediante guida di autoveicoli, automezzi semoventi, macchine operatrici, ecc., per carico/scarico a/da treno *ro.la.*, esclusa la movimentazione dei veicoli da parte dei rispettivi autisti.

7. Ciclo operativo General cargo:

- a) rizzaggio/derizzaggio: posizionamento e sgancio dei sistemi di ancoraggio delle unità di carico a bordo della nave;
- b) segmento sbarco/imbarco: trasferimento della merce da stiva della nave a banchina, piazzale-magazzino di calata veicolo stradale o ferroviario e viceversa, inclusa la relativa movimentazione via *forklift* o manuale della merce, inerente il ciclo stesso;
- c) segmento navetta: attività di camion spola da sottobordo ad area di deposito all'interno del terminale e viceversa, ad eccezione dell'attività rivolta esclusivamente al trasporto di colli eccezionali;
- d) segmento piazzale: la movimentazione a piazzale o magazzino per la riconsegna della merce.

8. Ciclo operativo delle rinfuse secche;

- a) movimentazione in stiva mediante pala meccanica e/o aspiratore;
- b) movimentazione a piazzale/magazzino per il ricevimento e/o consegna della merce, svolta esclusivamente con mezzi meccanici.

9. Ciclo operativo per i terminalisti che temporaneamente non svolgono l'attività di sbarco/imbarco nel proprio terminale;

scarico della merce dal vettore stradale o ferroviario per l'immissione della stessa a piazzale o terminale/magazzino e viceversa.

10. Ciclo operativo del carico/scarico di caffè a/da deposito

segmento deposito: la movimentazione del caffè a/da deposito da/a vettori stradali o ferroviari; la movimentazione del caffè dai vettori stradali o ferroviari a deposito, previa pallettizzazione, inclusiva della conduzione dei carrelli di sollevamento. Si intende altresì inclusa la successiva movimentazione manuale della merce ai fini della sua immissione a deposito mediante pallettizzazione (meccanizzata o manuale) o altra forma di trasformazione.

Lo sbarco e successivo reimbarco (trasbordo) di merce è operazione portuale, nei termini esemplificati ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.

Per le attività svolte presso le banchine ed i terminali pubblici il ciclo operativo è interamente svolto da una singola impresa a ciò autorizzata; tuttavia, allo svolgimento del ciclo operativo possono concorrere più imprese quando ciascuna di esse sia responsabile, su mandato dell'armatore o del proprietario della merce, di una delle operazioni che compongono il predetto ciclo.

Art. 7 Presentazione delle domande

Requisiti del soggetto che svolge le operazioni portuali

Tutti coloro che intendono svolgere le operazioni portuali di cui all'art. 16, comma 1, della Legge nell'ambito del Porto di Trieste devono presentare apposita istanza per essere autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale. Sia in fase di primo rilascio che in quella successiva di rinnovo dell'autorizzazione - in tale caso l'istanza dovrà essere presentata entro il 30° giorno precedente la scadenza dell'autorizzazione - gli interessati devono corredare l'istanza con la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.

Fatti salvi i requisiti di legge stabiliti dall'art. 3 del D.M. 585/1995, vengono stabiliti i seguenti ulteriori requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni portuali:

Idoneità tecnica: fatto salvo quanto indicato dall'art. 3, lett. b) del D.M. 585/95, la funzione che l'istante intende svolgere nel porto deve corrispondere all'attività riportata nella visura camerale presentata dalla stessa società, ovvero deve essere compresa in quelle indicate dall'atto camerale, ivi compresa la locazione/noleggio di mezzi ed attrezzature. Nel caso di società cooperativa la stessa dovrà essere regolarmente iscritta all'albo previsto dal Decreto n. 221 del 30 giugno 2003. Qualora l'impresa già

autorizzata non dovesse soddisfare puntualmente a tale condizione, l'Amministrazione non rilascerà l'autorizzazione;

□ Trasparenza: ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto (di cui all'art.16, comma 7, L. 84/1994 ed art. 20 del presente Regolamento) si richiede copia della dichiarazione a valere quale visura camerale storica e una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti di controllo o di collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e per controllo le nozioni previste dall'art. 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Gli elementi di valutazione sopra detti non costituiscono di per sé elemento ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta;

□ Capacità tecnica: si richiede un elenco dettagliato dei macchinari e dei mezzi meccanici di cui l'impresa è dotata o intende dotarsi e a quale titolo (proprietà, noleggio, locazione, *leasing*) con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione; detti macchinari e mezzi meccanici dovranno essere muniti di un numero identificativo per la abilitazione ad operare in ambito portuale. Le imprese autorizzate devono dimostrare che i mezzi non in proprietà sono a loro esclusiva disposizione con un rapporto contrattuale della durata non inferiore ad 1 (uno) anno;

□ Capacità finanziaria: Le imprese portuali autorizzate ex art.16, legge 84/1994 all'esercizio delle operazioni portuali debbono possedere a garanzia degli obblighi assunti in relazione all'attività espletata:

a) per le società di capitale:

1. un capitale sociale di almeno € 100.000,00 interamente versato (in fase di prima applicazione, per le imprese già autorizzate alla data del 1° ottobre 2014 il capitale sociale di almeno € 100.000,00 deve essere interamente versato entro i successivi 730 giorni);

2. a far data dal 1° gennaio 2017 tale importo viene elevato a € 300.000,00 (con modalità concernenti il versamento effettivo, limitatamente alle imprese già autorizzate, analoghe a quanto previsto al punto 1. con decorrenza 1° gennaio 2017);

b) per le società cooperative a r. l.:

1. un patrimonio netto, come da bilancio consuntivo approvato, di almeno € 100.000,00;

2. a far data dal 1° gennaio 2017, tale importo viene elevato a € 200.000,00; per le imprese già autorizzate, tale requisito deve essere perfezionato entro i successivi 730 giorni.

3. un patrimonio netto, come da bilancio consuntivo approvato, di almeno € 100.000,00 per le imprese portuali che effettuano il "ciclo operativo del caffè", di cui al precedente Art. 6) punto 10.

Ai fini della valutazione si richiede altresì:

a) dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata;

b) presentazione dei bilanci dell'impresa relativi al triennio precedente, ovvero per le imprese e società costituite nel corso del triennio, da una apposita dichiarazione bancaria attestante capacità finanziaria;

c) presentazione del piano economico-finanziario della attività (*business plan*);

d) presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC.

□ Tariffario: l'impresa portuale deve presentare il tariffario che intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili.

□ Programma operativo:

a) l'impresa portuale concessionaria (terminalista) deve presentare un programma operativo non inferiore ad un anno, riferito all'attività di sbarco/imbarco svolta da/su navi nel proprio terminale. Detta attività deve essere prevalente nel contesto della movimentazione complessiva dichiarata. All'atto della presentazione del programma operativo e dei successivi periodici aggiornamenti, il terminalista indica le attività comprese nel ciclo che intende appaltare ai sensi dell'art. 18, comma 7 della Legge.

b) il programma operativo dell'impresa portuale non concessionaria deve risultare da idonea documentazione attestante l'affidamento di attività da parte di impresa/e terminalista/e ai sensi dell'art. 18, comma 7, della Legge.

□ Piano di investimenti: oltre al programma operativo, tutte le imprese portuali devono presentare un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, che consenta all'Autorità di Sistema Portuale di valutare, analogamente al criterio della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 585/1995, la migliore efficienza e qualità dei servizi offerti.

□ Contratto assicurativo: l'istante ovvero l'impresa deve possedere un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale unico di almeno € 5.000.000,00 (cinque milioni) per ogni infortunio o sinistro occorso. L'assicurato deve inoltre impegnarsi a garantire la regolare ed adeguata copertura assicurativa in relazione all'attività espletata.

□ Organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori: l'impresa portuale deve prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo, suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL di settore applicato.

L'impresa dovrà inoltre presentare un elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui esso è adibito nonché del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta.

Possono essere prese in considerazione anche istanze in cui la società si impegna, prima dell'inizio dell'attività, ad integrare, anche con un programma d'assunzione pluriennale, il numero di dipendenti necessari allo svolgimento delle operazioni.

□ Dichiarazioni: l'Impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

1. non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni oggetto dell'autorizzazione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della Legge e, per i terminalisti, la facoltà di appaltare segmenti del ciclo operativo ad altre imprese autorizzate ex art. 16 della legge n. 84/1994;

2. osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale relativamente alla fornitura delle operazioni portuali;

3. tutto il personale proprio, che sarà impegnato nella prestazione delle operazioni portuali, è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;

4. si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.

Art. 8 Canoni e cauzioni

L'esercizio delle operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale.

La misura del canone per l'esercizio delle operazioni portuali viene così determinata:

a) canone minimo di € 2.582,28 fino ad un fatturato di € 516.456,90;

b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 516.456,90 a € 5.164.568,99;

c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.164.568,99.

Le maggiorazioni di cui al punto b) e c) vengono applicate dopo aver detratto dal fatturato l'importo relativo al canone demaniale di pertinenza dell'Impresa.

Per fatturato si intende l'importo relativo al valore lordo della produzione derivante dall'attività d'impresa autorizzata svolta nell'ambito del porto di Trieste nel corso dell'anno precedente, a par risultato di bilancio, per l'esecuzione di operazioni portuali come definite nel presente Regolamento, e nel quale dovrà essere indicato il valore degli eventuali segmenti operativi appaltati ad altre imprese autorizzate.

Per le nuove autorizzazioni il canone dovrà essere corrisposto in misura minima (€ 2.582,28) prima del rilascio dell'atto formale, al quale verranno successivamente applicate le aliquote percentuali nei termini sopra indicati.

Per le autorizzazioni in regime di rinnovo, il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente nella misura degli importi corrisposti nell'anno precedente. Il conguaglio verrà effettuato al momento dell'acquisizione dei dati sul fatturato e gli importi a credito saranno portati a detrazione nell'anno successivo.

La dichiarazione relativa al suddetto fatturato e all'importo corrisposto a fronte di una concessione demaniale, deve essere effettuata entro il 30 giugno di ciascun anno, dal legale rappresentante dell'impresa, o suo procuratore, secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia (DPR 445/2000 e s.m. e i.). I dati indicati dal legale rappresentante dell'impresa, o suo procuratore, potranno essere oggetto di verifica da parte degli uffici competenti dell'Autorità di Sistema Portuale ed in tal caso sarà richiesta la documentazione del bilancio corrispondente.

A far data dal 1° gennaio 2017, sul canone annuo determinato a norma delle precedenti disposizioni, viene riconosciuta una riduzione percentuale, a titolo di premialità, qualora ricorrano le seguenti condizioni:

- | | |
|--|--------------------------------|
| a) certificazione di qualità ISO 9001: | riduzione percentuale del 10%; |
| b) certificazione di sicurezza OSHAS 18001 ovvero certificazione ambientale ISO 14001 oppure EMAS: | riduzione percentuale del 20%; |
| c) assenza di eventi infortunistici (nell'anno cui si riferisce il fatturato): | riduzione percentuale del 20%; |
- con una riduzione percentuale massima pari al 50%, ferma restando in ogni caso la misura del canone minimo.

Le certificazioni in parola, ai fini del riconoscimento della suddetta premialità, devono essere riferite all'attività di impresa portuale autorizzata.

La cauzione per l'esercizio delle operazioni portuali, di cui all'art. 6, comma 1 del DM 585/1995, anche sotto forma di fidejussione bancaria o assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, non può essere inferiore a € 2.583,00 e comunque non superiore al canone stabilito, che rispetti i seguenti requisiti:

1. avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio, il quale dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
2. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. garantire l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;
4. essere valida fino allo svincolo della stessa.

Art. 9 Rilascio delle autorizzazioni

L'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata allo svolgimento delle operazioni portuali, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, fermo in ogni caso quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, nel termine di 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta - nel rispetto delle disposizioni degli artt. 8, 9 e 15 della Legge - rilascia l'autorizzazione per le operazioni portuali richieste o per alcune di esse.

La eventuale mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora l'Impresa presenti la domanda di rinnovo prima del 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione, quest'ultima - salvo diversa espressa comunicazione - si intende valida sino al rilascio del nuovo atto di autorizzazione.

La durata dell'autorizzazione è stabilita per un periodo minimo di un anno, ovvero rapportata al programma operativo. Nel caso di terminalisti, la durata dell'autorizzazione è pari alla durata della relativa concessione demaniale marittima.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Art. 10 Disciplina transitoria per le attività di deposito e di magazzino

In via sperimentale e transitoria, a far data dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre del 2018,

- a) il “ciclo operativo” riguardante la carica/scarica del caffè a/da deposito, svolto da imprese terminaliste ex art. 18, viene regolata dall'Art. 6 punto 10 del presente Regolamento. Le attività inerenti tale ciclo possono essere svolte da personale dipendente dell'impresa terminalista (ex art. 18), da personale di impresa autorizzata (ex art. 16) in caso di appalto di segmento di ciclo ai sensi dell'art. 18 comma 7, da imprese che svolgono servizi specialistici complementari ed accessori;
- b) le altre attività commerciali (emporiali) di movimentazione, manipolazione e deposito a lunga giacenza di merci diverse dal caffè in regime di concessione demaniale ex art. 36 del Codice della Navigazione sono assoggettate alla vigilanza, al controllo e al potere di ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, ai sensi degli artt. 6 e 24 della Legge. Le predette attività commerciali possono essere svolte, oltre che da personale dipendente dei concessionari, anche dalle cooperative di facchinaggio, iscritte nel registro di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, in regola con il Decreto n. 221 del 30 giugno 2003. Le tariffe compensative di tali attività devono consentire alle imprese di garantire ai lavoratori e ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, non inferiore a quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, come disciplinato dalla legge n. 142/2001 e successive modificazioni. A tale fine le cooperative dovranno depositare presso l'Autorità di Sistema Portuale un estratto del “Regolamento interno” (art. 6 legge n. 142/2001) nel quale venga identificato il C.C.N.L. di riferimento.

Capo II - SERVIZI PORTUALI

Art. 11 Individuazione dei servizi portuali

Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, come individuato all'art. 6 del presente Regolamento, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali, di cui all'art. 16 della legge 84/1994.

I servizi portuali sono svolti esclusivamente all'interno dei terminali portuali nell'ambito del ciclo operativo, come precedentemente individuato, sono funzionali al proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, si concretizzano in attività produttive ed imprenditoriali in cui si recepisce la particolare competenza tecnica del fornitore di servizi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o specificatamente dedicati alla fornitura del servizio, e debbono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, il passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto o viceversa, ovvero debbono risultare necessari per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.

Nell'ambito del porto di Trieste i servizi portuali di cui all'art. 16 della Legge 84/1994, come modificato con Legge 186/00, sono individuati come segue:

1. noleggio di mezzi di sollevamento verticale con relativo personale:

a) attività tecnica qualificata di fornitura di mezzi ed attrezzature finalizzate al sollevamento verticale nelle operazioni portuali altamente qualificate e per prestazioni specializzate, con impiego di personale di manovra e di segnalazione a terra;

2. servizi per interventi resi alla merce: attività tecnica e manuale comprendente ogni forma di manipolazione della merce non inclusa nelle operazioni portuali;

a) riempimento e svuotamento container;

b) condizionamento e ricondizionamento merci in colli;

c) riparazione degli imballaggi e dei contenitori;

d) pulitura delle merci;

e) spazzatura stive;

f) movimentazione merce per controlli e attività ispettive;

g) fardaggio (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce);

h) trasbordi della merce da camion a carro ferroviario e viceversa oppure da camion a camion;

i) rizzaggio e derizzaggio su vettori terrestri e ferroviari nei terminali marittimi;

l) servizio navetta: attività di camion spola da terminale o da area di deposito e viceversa;

m) servizi resi a treni *shuttle/RO-LA* da porto ad altri punti franchi.

3. servizi connessi al controllo della merce: attività amministrativa/operativa finalizzata a verificare/attestare qualità, quantità, stato e peso delle merci, anche mediante l'opportuno riscontro documentale, in qualunque fase del ciclo, nonché ogni forma di assistenza amministrativa specialistica e accessoria e complementare al ciclo;

a) controllo merceologico e qualitativo della merce;

b) controllo marche e cernita della merce;

c) contatura, pesatura e misurazione della merce;

d) assistenza allo stivaggio/prestivaggio della merce;

e) *interchange*.

4. servizi di vigilanza della merce: attività svolta da personale munito di apposite qualifiche, mirante a prevenire il rischio di danneggiamento o di sottrazione delle attrezzature, dei mezzi o della merce soggetta alle operazioni portuali:

a) sorveglianza della merce, delle attrezzature e dei mezzi;

b) monitoraggio contenitori frigo.

Sono escluse le attività svolte in esecuzione dei piani di *security* ai fini dell'*ISPS Code*.

5. ogni altra attività, non compresa nei servizi portuali sopra elencati, che abbia le finalità e le caratteristiche indicate nell'articolo 1.

Art. 12 Presentazione delle domande

Tutti coloro che intendono svolgere i servizi portuali nell'ambito del Porto di Trieste devono presentare l'apposita istanza per essere autorizzati dall'Autorità di Sistema Portuale. Sia in fase di primo rilascio che in quella successiva di rinnovo dell'autorizzazione – in tale caso l'istanza dovrà essere presentata entro il 30° giorno precedente la scadenza dell'autorizzazione - gli interessati devono corredare l'istanza con la seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riguardante l'attestazione dei requisiti di ordine generale (idoneità personale e professionale) e di ordine speciale, tra cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianale ed Agricoltura, con dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali nell'ultimo

quinquennio. Inoltre, si dovrà attestare l'assenza di procedimento in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 159/2011 e successive modificazioni o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo decreto legislativo. Le dichiarazioni in argomento vanno rese tramite la modulistica predisposta dall'Autorità di Sistema Portuale;

b) documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio. La suddetta documentazione non è richiesta per le imprese di più recente inizio di attività;

c) relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa in riferimento ai servizi che si intendono svolgere, sia in termini di lavoratori che di mezzi. Nella relazione dovranno essere indicate le imprese portuali committenti, il/i servizi oggetto del contratto e la loro durata;

d) organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori: l'impresa dovrà presentare un elenco dei lavoratori dipendenti con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui è adibito, del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta, del CCNL di settore applicato. Inoltre, l'impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

1. non impiegherà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello da cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore, fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui l'art. 17 della Legge;

2. osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità di Sistema Portuale relativamente alla fornitura dei servizi portuali;

3. tutto il personale proprio che sarà impegnato nella prestazione dei servizi portuali è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;

4. si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione;

e) capacità finanziaria: le imprese portuali autorizzate ex art.16, L. 84/94 allo svolgimento dei servizi portuali debbono possedere, a garanzia degli obblighi assunti in relazione all'attività espletata:

1. per le società di capitale:

un capitale sociale di almeno € 50.000,00 interamente versato;

2. per le società cooperative a r.l.:

un patrimonio netto, come da bilancio consuntivo approvato, di almeno € 50.000,00;

3. ai fini della valutazione si richiede altresì:

dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata;

presentazione dei bilanci dell'impresa relativi al triennio precedente, ovvero, per le imprese e società costituite nel corso del triennio, da una apposita dichiarazione bancaria attestante capacità finanziaria;

presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC;

presentazione del piano economico-finanziario della attività (*business plan*);

f) polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati alle persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali, che preveda un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni) per ogni infortunio/sinistro occorso;

g) presentazione del tariffario che l'istante intende adottare per i servizi portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili;

L'Amministrazione portuale può chiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa dell'impresa.

Art. 13 Rilascio delle autorizzazioni

L'Autorità di Sistema Portuale, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, fermo restando in ogni caso quanto previsto dall'art. 17 del presente Regolamento, nel

termine di n. 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, rilascia – nel rispetto delle disposizioni degli artt. 8 e 15 della Legge - l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi. L'eventuale mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata.

Qualora l'impresa presenti la domanda di rinnovo prima del 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione, quest'ultima – salvo diversa espressa comunicazione – si intende valida sino al rilascio del nuovo atto di autorizzazione. L'autorizzazione è rilasciata per un periodo minimo di un anno e, su richiesta motivata, per un periodo massimo di quattro.

A seguito del rilascio dell'autorizzazione, l'impresa è iscritta nell'apposito registro tenuto dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

Art. 14 Canoni e cauzioni

L'esercizio dei servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale. La misura del canone per l'esercizio dei servizi portuali viene così determinata:

- a) Canone minimo: € 500,00 fino ad un fatturato di € 500.000,00;
- b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 500.001,00 a € 5.000.000,00;
- c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.000.000,00.

Prima del ritiro dell'autorizzazione l'impresa interessata dovrà versare all'Istituto cassiere dell'Autorità di Sistema Portuale il canone annuale minimo provvisorio determinato in € 500,00.

Entro il 30 giugno dell'anno successivo l'impresa dovrà trasmettere l'apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e s. m. e i., sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, relativa al CANCELLATO fatturato concernente l'attività che la stessa ha svolto nell'ambito del Porto di Trieste nel corso dell'anno precedente per l'esecuzione dei servizi portuali.

Per le autorizzazioni in regime di rinnovo, il canone provvisorio dovrà essere corrisposto anticipatamente nella misura degli importi corrisposti nell'anno precedente.

Il conguaglio verrà effettuato al momento dell'acquisizione dei dati sul fatturato e gli eventuali importi a credito saranno portati a detrazione sul canone anticipato per l'anno successivo.

A far data dal 1° gennaio 2017, qualora l'impresa risulti in possesso di una certificazione di qualità, di sicurezza, ambientale, sul canone annuo determinato a norma delle precedenti disposizioni viene riconosciuta una riduzione, a titolo di premialità, pari alla differenza tra detto importo e la misura del canone minimo, a condizione che la certificazione in parola sia riferita all'attività di impresa portuale.

Gli istanti dovranno versare una cauzione di almeno € 500,00 (cinquecento) presso l'Istituto cassiere di questa Autorità di Sistema Portuale a garanzia degli obblighi scaturenti dall'autorizzazione. Detta cauzione può essere sostituita da una polizza assicurativa o fidejussione bancaria, emessa secondo la vigente normativa in materia, che rispetti i seguenti requisiti:

1. avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio il quale dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
2. prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
3. garantire l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale;
4. essere valida fino allo svincolo della stessa.

Capo III – Disposizioni comuni

Art. 15 Autoproduzione

L'autoproduzione delle operazioni ai sensi dell'art. 8 del DM 585/95 deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale.

A tale fine, l'istante sarà tenuto a presentare i seguenti documenti:

- a) descrizione delle operazioni portuali per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
- b) documento comprovante le caratteristiche specifiche della nave (*cargo gear*);
- c) documento attestante la dotazione dei mezzi di sollevamento e la loro idoneità;
- d) dichiarazione di responsabilità da parte del comandante (datore di lavoro) per l'esecuzione delle operazioni;
- e) tabella di armamento, con indicazione dei lavoratori in possesso delle specifiche professionalità ed abilitazioni per espletare le operazioni portuali in condizioni di massima sicurezza;
- f) copertura assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, come previsto al precedente art. 7;
- g) dichiarazione dell'impresa ex art. 18 in merito all'esecuzione delle operazioni portuali presso il terminale in concessione;
- h) prima dell'inizio delle operazioni, il verbale di coordinamento di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 81/2008.

Per le operazioni in autoproduzione (*self-handling*) verrà applicato un canone fisso di € 516,46 a toccata/nave; l'attestazione dell'avvenuto pagamento sarà allegata alla istanza di autorizzazione.

Per le operazioni in autoproduzione richieste su navi *feeder*, di stazza lorda non superiore a 4.000 TSL, operanti con regolarità presso il terminal contenitori del Molo VII, il richiedente avrà facoltà di presentare l'istanza per singola unità navale sulla base di un programma di tocche annuali; per il rilascio dell'autorizzazione viene stabilito un canone forfettario annuo di € 5.000,00, nonché una cauzione di € 5.000,00 costituita secondo le modalità di cui al precedente art. 8.

Ferma restando la presentazione della documentazione sopra indicata, il richiedente dovrà tempestivamente comunicare all'Autorità di Sistema Portuale ogni variazione (comando nave, tabella di armamento, ecc.) intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza.

Art. 16 Obblighi di informazione

L'Impresa riferisce annualmente all'Autorità di Sistema Portuale, ovvero ogni qualvolta ne sia fatta richiesta, sull'andamento dell'attività ed è tenuta in particolare a comunicare tempestivamente tutte le variazioni relative alla struttura dell'Impresa (ivi comprese quelle relative alle variazioni societarie e alla struttura direttiva della stessa), al personale, ai mezzi dell'impresa, alle tariffe adottate e quant'altro comporti una variazione dei dati e requisiti sopra previsti, nonché a soddisfare le richieste dell'Autorità di Sistema Portuale al fine di rilevamenti statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'Autorità di Sistema Portuale ritenga utile nell'ambito della propria attività di controllo.

Art. 17 Numero massimo delle autorizzazioni

Ai sensi dell'art. 16, comma 7, della legge 84/94 l'Autorità di Sistema Portuale, sentita la Commissione Consultiva Locale, determina entro il 31 ottobre di ogni anno il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate in relazione alle esigenze di funzionalità del Porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.

Tenuto conto che:

- attualmente nell'ambito portuale non sono riservati spazi operativi allo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie,
- che tali imprese operano esclusivamente all'interno dei terminali portuali in concessione, mediante contratto d'appalto per l'affidamento dell'esercizio di alcune attività comprese nel ciclo operativo del terminale, il numero massimo delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni portuali da rilasciare ad imprese non concessionarie viene individuato ogni anno in ragione del 60 per cento del numero delle imprese terminalistiche titolari di concessione demaniale.

Tale numero di autorizzazioni si aggiunge a quello delle autorizzazioni riferite alle imprese titolari anche di concessione demaniale ai sensi dell'art. 18 della legge n. 84/1994.

Art. 18 Sospensione e revoca delle autorizzazioni

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata nei casi individuati dall'art. 7 del DPR 585/1995 per le operazioni portuali e rispettivamente dall'art. 3 del DM 132/2001 per i servizi portuali.

Prima di dichiarare la revoca l'Autorità di Sistema Portuale, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna un termine di n. 15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.

L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, in attesa degli accertamenti istruttori e della conclusione dei procedimenti attivati.

L'Autorità di Sistema Portuale ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

Art. 19 Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente

Per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene delle operazioni e dei servizi portuali, l'Impresa è tenuta all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di igiene, di sanità marittima, doganale e di polizia in genere, nonché delle disposizioni impartite dall'Autorità di Sistema Portuale in base ai compiti istituzionali ed alle competenze specifiche ad essa attribuite dalla legge 84/1994 e successive modifiche ed integrazioni, con particolare riguardo a quanto previsto dal "Protocollo d'Intesa per la pianificazione degli interventi in materia di sicurezza nell'ambito del Porto di Trieste" siglato in Prefettura il 18 dicembre 2015, nonché alle indicazioni stabilite dal Comitato d'Igiene e Sicurezza del porto di Trieste, istituito con Deliberazione APT n. 299/09 del 6 ottobre 2009.

A tal fine l'Impresa è tenuta:

- a) a svolgere la propria attività con assunzione piena di responsabilità, promuovendo ogni forma di coordinamento dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente nel proprio ciclo produttivo o sottoponendosi al medesimo coordinamento predisposto da altri;
- b) ad inviare all'Autorità di Sistema Portuale il proprio documento di sicurezza di cui all'art. 4 del decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario;
- c) a comunicare all'Autorità di Sistema Portuale il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornando l'Autorità di Sistema Portuale su qualsiasi variazione di detto nominativo;
- d) ad inviare all'Autorità di Sistema Portuale le comunicazioni previste nel Porto di Trieste in materia di infortuni sul lavoro, sia riferiti agli accadimenti accidentali che alle rilevazioni periodiche.

L'Impresa prende altresì atto della politica ambientale adottata dall'Autorità di Sistema Portuale, con direttiva n. 1/2013 del Presidente dell'A.P.T. in data 30/07/2013 e con direttiva n. 1/2015 del Commissario straordinario dell'Autorità di Sistema Portuale in data 24/03/2015.

Art. 20 Formazione obbligatoria

In occasione dell'assunzione ogni lavoratore delle imprese portuali e del soggetto ex articolo 17 riceve, con oneri a carico del datore di lavoro, un'adeguata formazione alla sicurezza e igiene del lavoro non inferiore a:

- 8 ore per i lavoratori con mansioni amministrative;
- 16 ore per i lavoratori con mansioni tecnico-operative;
- 24 ore per i lavoratori con mansioni operative e di manutenzione.

L'Impresa rilascia a ciascun lavoratore apposito certificato che attesti contenuti e modalità della formazione erogata, trasmettendone copia all'Autorità di Sistema Portuale.

La formazione di ingresso non sostituisce quella prevista dalla legislazione vigente.

Ogni impresa e il soggetto ex articolo 17 predispongono annualmente piani e programmi di formazione professionale sia ai fini dell'accesso alle attività portuali sia ai fini dell'aggiornamento e della qualificazione dei lavoratori. Tali programmi sono comunicati preventivamente all'Autorità di Sistema Portuale. Unitamente al piano annuale gli stessi soggetti trasmettono all'Autorità di Sistema Portuale il resoconto circa l'effettivo svolgimento della formazione professionale nell'anno precedente.

Art. 21 Concorrenza

L'Impresa è tenuta al rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di concorrenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che abbia l'obiettivo o l'effetto di restringere o falsare la concorrenza nel mercato delle operazioni e dei servizi portuali o nei mercati contigui. L'Autorità di Sistema Portuale verificherà l'applicazione dei CCNL di settore riguardanti i dipendenti/soci delle imprese autorizzate, al fine di evitare forme di concorrenza sleale, segnatamente, per quanto riguarda il costo del lavoro.

Ai soci lavoratori di cooperative deve essere garantito un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile non inferiore a quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, come stabilito dalla vigente disciplina normativa. A tale fine le imprese dovranno depositare presso l'Autorità di Sistema Portuale un estratto dello statuto ovvero un'ideonea autocertificazione relativa all'individuazione del C.C.N.L. di riferimento.

Art. 22 Tariffe

Le tariffe di cui agli artt. 7 e 12 del presente Regolamento, relative alle operazioni ed ai servizi portuali da applicarsi agli utenti, devono essere suddivise per tipologia di servizi offerti in funzione di ciascuna attività autorizzata e debbono essere preventivamente comunicate all'Autorità di Sistema Portuale. Dette tariffe devono intendersi quali tariffe massime applicabili.

Le tariffe delle operazioni e dei servizi portuali devono consentire alle imprese di garantire ai lavoratori ed ai soci lavoratori di cooperative un trattamento normativo e retributivo minimo inderogabile, non inferiore a quello fissato dal Contratto Collettivo Nazionale di riferimento, come disciplinato dalla Legge n. 142/2001 e successive modificazioni.

Art. 23 Controllo delle attività regolamentate

La vigilanza sulle attività indicate nel presente Regolamento viene esercitata dall'Autorità di Sistema Portuale, che provvederà ad accertare la loro regolarità richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento utile alla valutazione ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle attività operative.

Art. 24 Sanzioni

Oltre a quanto previsto dall'art. 7 del D.M. 585/95 per le imprese autorizzate all'esercizio delle operazioni portuali e dall'art. 3 del DM 132/2001 per le imprese autorizzate all'esercizio dei servizi portuali, i contravventori al presente Regolamento incorreranno, salvo che il fatto non costituisca specifica violazione o più grave reato, nelle sanzioni previste dall'art. 1174 del Codice della Navigazione.